



LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA: NASCITA ED EVOLUZIONE

La politica comune della pesca (PCP) è stata formulata per la prima volta nel trattato di Roma. Collegata inizialmente alla politica agricola comune, col passare del tempo è gradualmente diventata più indipendente. L'obiettivo principale della PCP, in seguito alla revisione del 2002, è garantire una pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione stabili per i pescatori. Il trattato di Lisbona ha introdotto numerose modifiche alla politica della pesca. Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una nuova PCP, volta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

BASE GIURIDICA

Articoli dal 38 al 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il TFUE ha introdotto alcune novità quanto al coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione della legislazione in materia di PCP. La modifica più importante è che la legislazione necessaria al perseguimento degli obiettivi della PCP è adottata ora seguendo la procedura legislativa ordinaria (conosciuta in passato come procedura di codecisione), il che rende il Parlamento colegislatore. Ciononostante, tale legislazione può solo essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

Per quanto concerne la ratifica degli accordi internazionali sulla pesca, il trattato di Lisbona stabilisce che essi devono essere ratificati dal Consiglio dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento.

OBIETTIVI

Le risorse ittiche sono un bene naturale, rinnovabile e mobile e fanno parte del patrimonio comune. La pesca è disciplinata da una politica comune, con norme comuni approvate a livello dell'UE e applicate in tutti gli Stati membri. Le finalità originarie della PCP consistevano nel preservare gli stock ittici, tutelare l'ambiente marino, garantire la solidità economica della flotta europea e fornire prodotti alimentari di qualità ai consumatori. La riforma del 2002 ha aggiunto a tali obiettivi lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive, che tenga conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali, specificando che la sostenibilità deve basarsi su pareri scientifici attendibili e sul principio di precauzione.



RISULTATI OTTENUTI

A. Contesto

Se in origine la politica comune della pesca faceva parte della politica agricola comune, nel corso dell'evoluzione comunitaria essa acquisì progressivamente un'identità distinta, a cominciare dal 1970 a seguito dell'introduzione di zone economiche esclusive (ZEE) da parte degli Stati membri e dell'adesione di nuovi Stati membri dotati di flotte cospicue. Successivamente a tali sviluppi, la Comunità si trovò ad affrontare problemi specifici in materia di pesca, quali l'accesso alle risorse comuni, la conservazione degli stock, l'adozione di misure strutturali per la flotta peschereccia e le relazioni internazionali in materia di pesca.

1. Avvio

Fu solo nel 1970 che il Consiglio adottò gli atti per l'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e pose in essere una politica strutturale comunitaria relativa alla pesca.

2. Primi sviluppi

La pesca svolse un ruolo importante nei negoziati che portarono all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca alla CEE nel 1972. Ciò condusse a un allontanamento dal principio fondamentale della libertà di accesso al mare, con l'ampliamento dei diritti nazionali esclusivi di pesca costiera nelle acque territoriali, definite come quelle entro 12 miglia nautiche dalla costa, per includere le ZEE che arrivavano fino a 200 miglia nautiche dalla costa. Gli Stati membri accettarono che la gestione delle risorse ittiche rientrasse nelle competenze della Comunità europea.

3. Regolamenti e riforme della PCP

a. Il regolamento del 1983

Dopo diversi anni di negoziati, nel 1983 il Consiglio adottò il regolamento (CEE) n. 170/83, istituendo la PCP di nuova generazione, che sanciva l'impegno al rispetto delle ZEE e formulava il concetto di stabilità relativa, prevedendo misure di gestione conservative basate sui totali ammissibili di catture (TAC) e sui contingenti. Dopo il 1983, fu necessario adeguare la PCP a seguito del ritiro della Groenlandia dalla Comunità nel 1985, dell'adesione della Spagna e del Portogallo nel 1986 e della riunificazione della Germania nel 1990. Questi tre eventi ebbero ripercussioni sulle dimensioni e sulla struttura della flotta comunitaria e sul suo potenziale di cattura.

b. Il regolamento del 1992

Nel 1992, con il regolamento (CEE) n. 3760/92, contenente le disposizioni che hanno disciplinato la politica della pesca fino al 2002, si tentò di ovviare al grave squilibrio tra la capacità della flotta e il potenziale di cattura. Il rimedio preconizzato era la riduzione della flotta comunitaria, accompagnata da misure strutturali per attenuare le conseguenze sociali. Il regolamento introdusse la nozione di «sforzo di pesca» per ristabilire e mantenere l'equilibrio tra le risorse disponibili e le attività di pesca. L'accesso alle risorse era previsto tramite un efficace sistema di concessione delle licenze.



c. La riforma del 2002

Le misure introdotte dal regolamento (CEE) n. 3760/92 non si rivelarono sufficientemente efficaci per porre fine alla pesca eccessiva, e il deterioramento di molti stock ittici subì persino un'accelerazione. Questa situazione critica portò a una riforma che includeva tre regolamenti adottati dal Consiglio nel dicembre 2002 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2003:

- regolamento quadro (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca [che abroga i regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76];
- regolamento (CE) n. 2369/2002 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca [recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999];
- regolamento (CE) n. 2370/2002 che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci.

Il principale obiettivo della riforma del 2002 era quello di assicurare un futuro sostenibile per il settore della pesca garantendo redditi e occupazione stabili per i pescatori, nonché l'offerta per i consumatori, preservando al contempo il delicato equilibrio degli ecosistemi marini. La riforma prevedeva un approccio di lungo termine alla gestione della pesca, che includeva la preparazione di misure d'emergenza, con piani di ricostituzione pluriennali per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e piani di gestione pluriennali per gli altri.

Per garantire controlli più efficaci, trasparenti ed equi fu creata l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) a Vigo, in Spagna.

La riforma del 2002 accordò ai pescatori una maggiore voce in capitolo nelle decisioni che li riguardavano, tramite la creazione di consigli consultivi regionali (CCR) composti da pescatori, esperti scientifici, rappresentanti di altri settori legati alla pesca e all'acquacoltura, nonché delle autorità regionali e nazionali e di gruppi ambientalisti e per la tutela dei consumatori.

LA RIFORMA DELLA PCP DEL 2013

La riforma del 2002 non soddisfece le aspettative nel breve termine, dal momento che il deterioramento di alcuni stock continuò ad aumentare. Nel contempo, essa mise in luce alcuni problemi che fino ad allora erano passati inosservati, come quello dei rigetti.

Nel 2009 la Commissione avviò una consultazione pubblica sulla riforma della PCP, con l'obiettivo di integrare i nuovi principi volti a disciplinare la pesca dell'UE nel XXI secolo. Dopo una lunga discussione in seno al Consiglio e, per la prima volta, al Parlamento, il 1° maggio 2013 è stato raggiunto un accordo su un nuovo regime di pesca basato su tre pilastri principali:

- la nuova PCP (regolamento (UE) n. 1380/2013);
- l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento (UE) n. 1379/2013);



- il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (regolamento (UE) n. 508/2014).

La nuova PCP è tesa a garantire che le attività dei settori della pesca e dell'acquacoltura siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi relativi ai benefici economici, sociali e occupazionali da raggiungere. I punti più significativi sono:

- Gestione pluriennale basata sugli ecosistemi per rafforzare il ruolo che la riforma precedente aveva accordato ai piani pluriennali, ma anche adottando un approccio più orientato agli ecosistemi, con piani per più specie e per le attività di pesca, nel quadro regionale delle aree geografiche europee.
- Rendimento massimo sostenibile (MSY): tenendo conto degli impegni internazionali, come quelli assunti nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la nuova PCP fissa il MSY come obiettivo principale per tutte le attività di pesca. Laddove possibile entro il 2015, e al più tardi entro il 2020, la mortalità delle specie ittiche sarà fissata all'FMSY (il livello di catture di un determinato stock che produce l'MSY).
- Divieto di effettuare rigetti: la nuova riforma porrà fine a una delle pratiche più inaccettabili nelle attività di pesca dell'UE. Il rigetto di specie regolamentate deve essere gradualmente eliminato e, parallelamente, si introdurranno misure di accompagnamento per dare attuazione al divieto. Entro il 2019, in tutte le attività di pesca dell'UE sarà applicata la nuova politica sui rigetti.
- Quanto alla capacità della flotta, con la nuova PCP gli Stati membri sono tenuti ad adattare le loro capacità di pesca mediante piani nazionali, affinché siano equilibrate rispetto alle loro opportunità di pesca. La pesca artigianale è chiamata a svolgere un ruolo particolare nella nuova PCP. La zona esclusiva di 12 miglia nautiche per le flotte tradizionali va ampliata fino al 2022.
- Le norme che disciplinano le attività della flotta di pesca dell'UE nelle acque internazionali e di paesi terzi dovranno essere definite nel contesto delle relazioni esterne dell'UE, garantendo che siano conformi ai principi della politica dell'UE. Le disposizioni relative alla pesca in tali acque sono connesse agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e alla partecipazione dell'UE alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
- L'acquacoltura sostenibile, che incrementa i rendimenti per approvvigionare il mercato dei prodotti ittici dell'UE e promuove la crescita nelle zone costiere e rurali mediante piani nazionali.
- I nuovi obblighi che impongono agli Stati membri di rafforzare il ruolo della scienza, intensificando la raccolta di dati e la condivisione di informazioni sugli stock, le flotte e l'impatto delle attività di pesca.
- Una governance decentrata, portando il processo decisionale a un livello più vicino a quello delle zone di pesca. I legislatori dell'UE definiscono il quadro generale mentre gli Stati membri sviluppano le misure di esecuzione, cooperando tra loro a livello regionale.



- L'attuale insieme di misure tecniche definite dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio costituisce un sistema complesso ed eterogeneo di disposizioni che è attualmente oggetto di revisione per dotare la nuova PCP di una nuova serie di misure tecniche.

Il pacchetto di riforma include anche l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) servirà come strumento finanziario per contribuire all'attuazione della PCP e dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Competenze

- Legislazione sulla pesca: il trattato di Lisbona prevede la codecisione (la procedura legislativa ordinaria);
- Adesione dell'UE a convenzioni internazionali sulla pesca e conclusione di accordi con paesi terzi (codecisione con il Consiglio).

B. Ruolo

Il trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo maggiori poteri legislativi, consentendogli di contribuire alla definizione della politica comune della pesca e di monitorare le regole che governano le attività dei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'UE.

Il Parlamento ha approvato una serie di risoluzioni relative alla necessità di una riforma della PCP, segnatamente:

- la risoluzione del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca^[1], in cui raccomanda alla Commissione di attribuire la massima importanza alla rilevanza socioeconomica della pesca costiera artigianale e della pesca su piccola scala all'interno dell'UE;
- la risoluzione del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche^[2]: il testo contiene disposizioni relative alle specificità e alle condizioni geografiche delle regioni ultraperiferiche, nonché a un uso migliore delle opportunità previste dall'articolo 349 del trattato e dalla PCP in materia di regolamenti, fondi e programmi, in modo da rispondere alle difficoltà specifiche riscontrate nelle regioni ultraperiferiche;
- la risoluzione del 4 luglio 2017 sul ruolo del turismo legato alla pesca nella diversificazione delle attività di pesca^[3]: il testo rispecchia l'obiettivo 4 della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, con l'obiettivo di rendere la pesca più sostenibile e i mari più sani, promuovendo l'impegno settoriale in attività alternative, quali l'ecoturismo.

[1]GU C 58 del 15.2.2018, pag. 82.

[2]GU C 298 del 23.8.2018, pag. 92.

[3]GU C 334 del 19.9.2018, pag. 20.



- la risoluzione del 24 ottobre 2017 intitolata «Politica comune della pesca: attuazione dell'obbligo di sbarco»^[4]. La risoluzione è connessa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013: il Parlamento chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- la risoluzione del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea^[5]: il testo sottolinea la necessità di garantire che vengano raccolti regolarmente tutti i dati necessari riguardo alla pesca ricreativa e insiste sull'importanza forte e cruciale di condividere tali dati.

Carmen-Paz Martí
05/2019

[4]GU C 346 del 27.9.2018, pag. 363.

[5]Testi approvati, [P8_TA\(2018\)0243](#).

